



GIORNALE

DELLA INTENDENZA DI TRAPANI

NUMERO XV.

Aprimo Novembre 1818

(N. 107) Si designò le Deputazioni sanitarie interine per esecuzione della Sovrana decisione ac' 9. Settembre 1818.

Trapani li 20. Settembre 1818.

L' INTENDENTE

A' Signori Sottintendenti, Magistrati Municipali, e Deputazioni interine di salute pubblica della Valle.

Signori

Avendo S. M. con Sovrana Decisione de' 9 corrente diviso, e segregato perpetuamente il ramo Sanitario interno da quello marittimo, ed avendo conseguentemente ordinato, che i Magistrati Municipali si occupino esclusivamente del primo, e le Deputazioni Sanitarie esclusivamente del secondo; io nell' aver dato gli ordini analoghi a ciascun Magistrato per ciò che riguarda il ramo interno, vengo interinamente ad incaricare ne' luoghi, ove non esistono Deputazioni di Salute Pubbliche, i componenti del Magistrato Municipale sudetto, per

78
che fatt' astrazione da questa qualità, e colla qualità di Deputati Sanitarij provvisori si occupino del ramo Sanitario marittimo fino a che cotesta Deputazione Sanitaria non sia definitivamente nominata.

Con questa veste, e qualità essi eseguiranno circa il carteggio, dipendenze, ed attribuzione quanto con mia circolare di pari data ho comunicato a' Magistrati Municipali e Deputazioni Sanitarie della Valle prendendo meco nella corrispondenza il titolo di *Deputazione Sanitaria interina*

Mi accusino la ricezione della presente, e ne curino la esecuzione.

L' Intendente

BARONE PASTORE

Il Segretario Generale

FRANCESCO FORTUNATO

(N. 100) Si richieggono alle Deputazioni sanitarie le notizie riguardanti le guardie del cordone, onde poterne regolare gli usi a norma delle Sovrane decisioni.

Trapani li 22. Settembre 1818,

L' INTENDENTE

A' Signori Sottintendenti, Magistrati Municipali, e
Deputazioni sanitarie della Valle.

Signori

PER effetto della sovrana risoluzione de' 12. del corrente, da me partecipata in data del giorno 20. essendo la contribuzione delle spese sanitarie, che deve farsi dai Comuni, unicamente affidata agl' Intendenti, i quali nelle loro rispettive Valli debbono aver cura di prendere gli espedienti opportuni, corrispondenti alla esatta esecuzione delle misure della Suprema Deputazione di salute pubblica, e convenendo che sieno conciliate allo stesso tempo la esattezza, e la celerità di questo ramo interessante di servizio colle vedute della maggior economia comu-

79
nale, e di una ripartizione, che pesi egualmente per tutti i Comuni della Valle di mia dipendenza, s'incaricherà cotetta Deputazione del pronto adempimento delle seguenti disposizioni.

1. Mi farà darsi pervenire colla massima sollecitudine, e nel più breve tempo possibile uno stato nominativo, e numerativo di tutte le guardie sanitarie impiegate nell'attuale cordone per la peste di Tunisia nel territorio del rispettivo Comune, di cui per conseguenza marcherà i limiti con la indicazione, rispetto alle guardie anzidette dei loro rispettivi posti, distanza, che intercede tra l'uno, e l'altro, e distribuzioni degl'individui de' posti medesimi, come altresì della giornaliera somministrazione, che si corrisponde, sia alle semplici guardie, sia a' Capiposti, sia a' Sopra-vigilanti. Ed affinché il lavoro riesca più facile, e meno soggetto, ad equivoci, giustifica il modello inserito nella circolare di questa Intendenza sotto il num. 99.

2. La Deputazione medesima colla stessa celerità avrà cura di farti conoscere in uno stato, di cui anche per maggior chiarezza acchiudendo il modello numero 2 la ripartizione fatta pel rispettivo Comune delle somme tassate dalla Suprema Deputazione di salute pubblica, l'esatto su questo raticcio, il resto corrispondente, l'origino per le spese sanitarie sino a questo giorno, e ciò che possa rimanere nella cassa della Deputazione, ovvero in quelle distrettuali. Questi due lavori mi serviranno il primo per conoscere il bisogno del servizio sanitario, ed il secondo per provvedere corrispondentemente a quello bisogno ai mezzi, che debbono esser suppliti dai Comuni ne' termini della legge.

Intanto come il bene del servizio dev'essere l'anello principale ove vanno a concatenarsi i travagli delle varie autorità civili, e mai non ottenendosi meglio questo bene, che da una specie di controllo che l'una esercita su dell'altra, ond'è che poi ne risulta quel concorso di tutte all'utile generale. ho disposto, che i pagamenti per le spese sanitarie sieno fatte a contare del dì primo Ottobre nel seguente modo.

1. Per ciascuno dei Comuni marittimi di questa Valle, saranno nominate due proprietari incaricati della esecuzione dei pagamenti delle guardie sanitarie.

2. Essi decade per decade, o sia da dieci in dieci giorni, ed al principio di ogni decade passeranno a ciaschedun capo posto un *abbuonconto* corrispondente al numero degl'individui del suo posto nel corso della decade, e ciò affinché il servizio del cordone non soffra ritardo dei pagamenti.

3. Questi *abbuonconti* saranno regolarmente giustificati alla fine della decade collo stato dell'esistenza di servizio visitato così dalle perse-

ne incaricate dalla Deputazione di salute pubblica per la esattezza del servizio, come anche da quelle anzidette incaricate da me per la esecuzione de' pagamenti, e porteranno la firma di ciascun individuo al margine. Questo fiato formato secondo il modello inserito nel n. 99 degli atti di questa Intendenza, servirà perchè li sopradetti incaricati possono farsene esito regolare col Cassiere, e venire al pagamento della decade successiva.

4. Gli incaricati sudetti, onde invigilare all' interesse del Comune per ciò che riguarda la sola esistenza degli uomini ne' posti corrispondenti, saranno in obbligo di visitare i posti almeno due volte per ogni decade, sempre in giorni, ed ore diverse, restando a peso de' Deputati, e delle persone di loro dipendenza d' invigilare, e visitare ugualmente, e continuamente i posti stessi tanto per conoscere la esistenza degli individui, quanto per assicurarsi se il servizio sia fatto con regolarità, e a norma delle misure deliberate dalla Deputazione Suprema, dando a me ragguaglio di qualunque sconcerto potesse esservi così nell' uno, che nell' altro ramo.

L' Intendente

BARONE FASTORE

Il Segretario generale

FRANCESCO FORTUNATO

69
(N. 109) Si comunicano due regolamenti della Soprintendenza Generale
di salute di Napoli dichiarati in vigore da S. M. in questi
Reali Decreti.

Trapani li 26. Settembre 1818.

L' INTENDENTE

A' Signori Sottintendenti, Magistrati Municipali ed Amministrazioni
della Valle.

Signori

Fermo restando le disposizioni espresse nella mia Circolare del 14
dell'anteante rispetto ai regolamenti per il contagio della Epizozia,
delle quali torno ad incutire la più pronta, e scrupolosa esecuzione;
comunico loro un avviso in stampa, che racchiude due regolamen-
ti, uno per prevenire dal detto contagio gli animali vacui seni, e
per curare gl'infetti, l'altro per impedire la diffusione dello stesso in
tutte le Provincie del Regno, perche ciascun Senato e Magistrato Mu-
nicipale della Valle ne faccia la pubblicazione, e l'attinenza nei luo-
ghi pubblici, e consueti per la comune intelligenza, prevenendo che
gli articoli di essi dovranno eseguirsi quando non vengono in contra-
dizione con le sudette mie disposizioni, per la qual cosa i detti due
regolamenti si riguarderanno come parte accessoria a quello da me
precedentemente disposto, e come misure suppletorie allo stesso.

Non fa d'uopo, che io raccomando a' Magistrati Municipali di
curare di tutto ciò l'esatto adempimento.

L' Intendente

BARONE PASTORE

Il Segretario Generale

FRANCESCO FORTUNATO

AVVISO

Dal Sig. Segretario di Stato Ministro degli Affari Interni sono stati trasmessi a questo Ministero di Stato presso S. A. R. il Luogotenente generale i seguenti due Manifesti dell' Intendente di Napoli.

MANIFESTO

L' Intendente della Provincia di Napoli fa noto ai suoi Amministratori, che dalla Soprintendenza generale di Salute, colla data de' 26. corrente, gli è pervenuto il seguente

REGOLAMENTO

PER PRESERVARE DAL CONTAGIO DELL' EPIZOZIA
GLI ANIMALI VACCINI SANI, E PER CURARE GLI INFETTI.

CAP. I.

Descrizione della Malattia.

L' epizozia sviluppata negli animali Vaccini di varie Provincie del Regno, e delle così dette *Astose carbonose* essa si dichiara con tumori da prima infiammatorj, ed indi cancerosi tanto nell' esterne, quanto nelle interne parti della macchina. Viene anche detta gl' *s' antrace*, perchè il tumore si manifesta quasi costantemente nella lingua.

La malattia ha ordinariamente tre Stadij.

Nel primo l' animale, che n' è sorpreso suol perdere il vigore, diven tristo, ed abbattuto, e mostra una respirazione anelante.

Nel secondo, la febbre s' introduce con brividi generali, e con sollevamento di peli, gli occhi s' imbecchiscono, le membra si rendono poco flessibili. Nel calor febbrile i peli si abbassano, il respiro diventa più affannoso, i fianchi battono con più frequenza.

Nel terzo gli occhi si rendono asciutti, e lucidi, l' animo va cieco.

24
scendo, una materia fetida cola per la bocca: tremore generale, convulsioni locali, e quasi curanee, iridore di denti, scroglimento di ventre ec. sono ordinariamente i sintomi, a cui succede la morte.

CAP. II°

Metodo di preservazione per gli Animali sani.

1. Sarà vietato, di far pascolare gli animali sani negli erbaggi ove abbiano dimorato gli animali infetti, 2. di farli abbeverare della medesima acqua attinta, e raccolta ad arte in cui si steno abbeverati gli animali infetti; 3. di farli dimorare nelle medesime stalle, o mandre di animali infetti, qualora non se ne sia precedentemente operata la disinfezione.

2. Le stalle s' intenderanno disinfettate, quando se ne tolgano, e se ne bruciano gli utensili di legno all'occorrenza mangiatoie, se ne puliscano i pavimenti, lavandoli con acqua, ed aceto, o con semplice acqua di mare ne' siti marittimi, se ne imbianchino le pareti, e vi si praticino delle fumicazioni di nitro, o anche di semplice aceto.

3. Le disposizioni contenute nell' articolo 1. non saranno limitate ai soli animali vaccini, ma estese a tutte le specie di animali gregari.

4. Quando gli animali sani steno stati separati dagli infetti, si avrà la cura di farli pascolare in erbaggi freschi, e dar loro del fieno asciutto.

L' acqua di cui devono abbeverarsi è necess. r. o, che sia alquanto acidulata.

Que' proprietari, che potranno servirsì dell' aceto solforico per acidular le acque, otterranno sempre de' più sicuri risultati per la preservazione de' loro animali.

Sarà egualmente utile di far abbeverare gli animali di un' acqua, in cui si è fatta infusione di allenzio, o di rosmarino, o di salvia.

In ogni caso basterà sempre di acidular l' acqua mescolandovi semplicemente una discreta dose di aceto.

5. Sarà mantenuta la massima nettezza nelle stalle, o mandre ove dimorano gli animali, tenendole sempre aperte, e ventilate.

Qualora il bisogno lo esiga, nelle ore in cui gli animali sono al pascolo, dovranno depurarsi le stalle, o mandre con delle fumicazioni di semplice aceto.

Que' proprietari, che potranno sostituire le fumicazioni di nitro a

25

quelle di semplice aceto, otterranno sempre de' più sicuri risultati per la preservazione de' loro animali.

CAP. III.

Metodo di cura per gli animali infetti.

6. Si farà purgare il tumore comparso nella lingua, o in altre parti della bocca, ed indi lavarlo con una mistione di acqua, aceto, e sale, o anche con semplice vino.

7. Se il tumore pre e ti una crosta cancerosa dovrà allora operarsene la scalficazione, e applicarvisi il fuoco, facendolo indi lavare con del vino, in cui siasi fatto bollire della salvia, del rosmarino, o dell' assenzio.

8. Sarà apprestato agli animali in cura un alimento di erbe fresche, e per quanto paolisi odorose.

Si farà loro bere dell' acqua acedulata con dell' aceto, in cui siasi anche sciolte un pò di sale.

Saranno somministrato loro delle dosi di vino internamente, in cui vi sia stata infusione di salvia, di rosmarino, o di assenzio, o in cui vi sieno anche disciolte le polveri di queste erbe in dosi competenti.

Que' proprietari, che potranno sostituire all' erbe suddette la china in polvere, la canfora, o la serpentaria, otterranno sempre de' più rapidi, e certi risultati per la guarigione de' loro animali.

9. Le persone, che avranno apprestato de' rimedi agli animali infetti, cureranno di non mettersi a contatto con gli animali sani, se prima non stensi ben lavate le mani e le braccia in acqua, con aceto.

Sarà utile di togliersi anche gli abiti, su i quali ha potuto cadere della bava di animali infetti nell' atto della cura.

In ogni caso e' necessario di preservar gli abiti de le persone addette ad apprestare il trattamento veterinario agli animali, e disinfettarli, occorrendo, coa delle fumicazioni di aceto, ed esponendoli all' aria aperta.

— Per copia conforme — Il Segretario generale — M. Nacciarone.

L' Intendente dunque invita i suddetti suoi Amministrati a curare

66
l' esatta esecuzione della parte che a ciascuno riguarda.

Dato da Montecitorio il 27. Agosto 1818.

L' Intendente
IL PRINCIPE D' OTTAVIANO

Il Segretario Generale
TORO.

MANIFESTO

L' Intendente della Provincia di Napoli fa noto ai suoi Amministratori, che dalla Soprintendenza generale di Salute, colla data de' 26. corrente, gli e' pervenuto il seguente

REGOLAMENTO

Dalla Soprintendenza Generale, e Supremo Magistrato di Sanità per impedire la diffusione della epizootia in tutte le provincie del Regno,

1. Tra i primi otto giorni dopo la pubblicazione del presente regolamento, ciascun proprietario di animali vaccinati, sieno quelli tenuti a pascolo per industria di pastorizia, sieno quelli destinati in dote a degli stabilimenti di agricoltura, covà farne la rivela all' Autorità Municipale, indicando il numero degli animali, il luogo della loro dimora, e la circostanza di essere in tutto o in parte liberi, o pure affetti da epizootia.

2. Quando un proprietario venda o perda per epizootia, o per qualunque circostanza uno de' suoi animali vaccinati, ne dà la conoscenza alle Autorità Municipali tra il termine di otto giorni con una rivela parziale.

3. Le Autorità Municipali rilasceranno gratis a ciascun proprietario un certificato della già eseguita rivela generale o parziale.

4. Le Autorità Municipali vigileranno attentamente per assicurarsi quando in uno stabilimento di agricoltura, o in un armento di animali vaccini siasi introdotta l'*epizoozia*.

5. Giugnendo a notizia, sia indirettamente, sia per mezzo delle rivelazioni de' proprietari esservi degli animali contaminati, le Autorità Municipali accorreranno subito, e sotto la loro responsabilità obbligheranno i rispettivi proprietari a separare gli animali infetti da' sani, facendo applicar loro a spese degli interessati il trattamento veterinario che sarà determinato con un particolare regolamento.

6. Gli animali morti da *epizoozia* saranno bruciati, senza permettersi ad alcuno di servirsi delle cuoia o della carne.

7. Non sarà permesso di condurre al macello se non gli animali vaccini riconosciuti evidentemente per sani.

A quale oggetto ciascun proprietario che avrà portato al macello qualcuno de' suoi animali vaccini, sarà tenuto di avvisarne le Autorità Municipali, acciò vadano a riconoscere le condizioni prima che si sia proceduto allo scannaggio.

8. Le Autorità Municipali faranno alla loro presenza osservare da esperti veterinari lo stato degli animali che s'intendono di macellare.

Trovandoli sani, faranno imprimere un marchio indicante la lettera S sulla spalla dritta anteriore di ciascun animale.

Trovandoli affetti da *epizoozia*, li faranno condurre in luogo separato e distinto fuori l'abitato, ed applicarvi a spese degli interessati l'analogo trattamento veterinario.

9. Sarà strettamente vietato di potersi introdurre in un Comune de' pezzi di animali vaccini di cui siasi praticato o scannaggio fuori i luoghi di macello stabiliti dall'Autorità Municipali.

10. I Signori Intendenti delle Provincie pronunzieranno in via economica ed amministrativa delle pene corrispondenti contro tutti coloro, che contravverranno direttamente o indirettamente alle disposizioni contenute in questo regolamento.

A quale oggetto le Autorità Municipali si affretteranno di mandar subito a' Signori Intendenti rispettivi i verbali delle contravvenzioni avvenute ne' Comuni di loro amministrazione.

11. Delle multe che si pagheranno da' contraventori una terza parte andrà a beneficio di coloro che avranno scoperta la frode, e le due altre terze parti saranno versate nelle casse de' Comuni rispettivi, ed addette alle spese occorrenti per questo ramo di servizio pubblico a disposizione de' Signori Intendenti delle Provincie.

12. I Signori Intendenti delle Provincie cureranno colla loro Au-

88
torità, che sieno esattamente adampite le misure indispensabili prescritte
in questo regolamento, e che sia mantenuto il buon ordine nella gelo-
se operazioni che vi sono indicate. Napoli 25 Agosto 1818.

Il Soprintendente Generale, e Presidente

Cav. Raimondo di Genasio

Il Supremo Magistrato

Il Contro-Am. Fr. Saverio Calcagno.

Onofrio Sersale.

Il Principino di Sirignano.

Il Barone Bammacaro.

Vincenzo Caravita.

Il Marchese di Montepagano.

Il Seg. del Supr. Magistrate

Gennaro Poizio.

L' Ispettor generale

e. Deputato

Cav. Bozzelli.

Il Segretario gener.

della Soprintendenza

M. Nacciarone.

Per copia conforme

Il Segretario generale

M. Nacciarone

L' Intendente adunque invita i suddetti suoi Amministrati a curare
l' esatta esecuzione della parte che a ciascuno riguarda.

Dato da Montecivoto il 27. Agosto 1818.

L' Intendente

IL PRINCIPE D' OTTAIANO.

Il Segretario Generale

TURO.

La presente copia dei suddetti due Manifesti si trasmette a tutte le
Intendenze, e a tutti i Comuni di quella parte de' Reali Dominj, af-
finche sotto gli ordini de' rispettivi Intendenti serva di lume, e di gui-
da in un incontro di tanta importanza, non essendo vietato l' aggiun-
gere anche degli altri utili espedienti, ove le circostanze del luogo, e
gli ordini di chi vi presiede lo autorizzano.

Palermo 22 Settembre 1818

89

(N. 109) Si fa nota la *Provvisione di S. A. R. sul metodo di corrispondenza da tenersi dalla Deputazione Suprema di Salute cogli Intendenti*

Trapani li 26. Settembre 1818.

L' INTENDENTE

A' Signori Sottintendenti, Magistrati Municipali, e Deputazioni locali di Salute della Valle.

Signori

Avendo, S. A. R. il Luogo-Tenente Generale, su le osservazioni da me unilatere per l'organo del suo Real Ministero, risoluto il modo con cui la suprema Deputazione di Salute carteggiar debbasi cogli Intendenti io ne comunico loro il tenore per la intelligenza.

L' Intendente

BARONE PASTORE

Il Segretario Generale

FRANCESCO FORTUNATO

Avendo Sua Alteza Reale il Luogotenente Generale prescritto alla
„ Deputazione generale di salute che la corrispondenza di essa Deputazio-
„ ne cogli Intendenti, ordinata dal Sovrano Rescritto de' 17 di questo me-
„ se, sia fatta a firma del Pretore, capo della Deputazione medesima,
„ e non dal Segretario, io d'ordine della prelodata Altezza Sua parteci-
„ po a lei questa sua Reale decisione, per sua intelligenza. Palermo
„ 24 Settembre 1818.

Firmato Marchese Ferreri

49
N. 116) Si ritroverò la previsione per la riscossa de' centi Comunali, e de' pubblici fabbricanti a tutta la 6. mazione.

Trapani li 29. Settembre 1818.

L' INTENDENTE

A' Signori Sottintendenti, Neg. Stran. Municipali, Rettori e Governatori de' pubblici fabbricanti di lor scienza sulla Valle.

Signori

Con ordinanza de 2 Maggio ultimo furono da me prevenuti tutti Rettori, Governatori, ed Amministratori di qualunque specie e di qualunque denominazione degli Ospedali, Monti di Pietà Ordinati, Case di educazione, e di qualunque altra opera pubblica, che non fossero in ordine gli stati attivi, e passivi, ed i conti delle loro rispettive amministrazioni. La stessa previsione fu egualmente fatta a tutti i Sindaci, e Magistrati Municipali per i conti non trovati discussi pria del primo Gennaio 1818 e per quelli della spirata Iradizione 6. Ottobraria io in stato di poter oggi occuparmi di un oggetto tanto interessante, e così essenziale alla buona amministrazione, preveggo loro che infra 10 giorni da contare dall'arrivo della presente facessero pervenire nella Segreteria di questa Intendenza i conti della rispettiva loro Amministrazione conforme il prescritto nella pubblica ordinanza: ben inteso che debban pure unirsi quelli della Ira 6. poiche trovandosi già da un mese spirata, è omai il tempo di presentarsi giusta le leggi vigenti.

Si è sicuro della pronta esecuzione, il differimento della quale porterebbe seco la responsabilità de' rispettivi Amministratori, e darebbe motivo a de' procedimenti contro i medesimi.

L' Intendente

BARONE PASTORE

Il Segretario Generale

FRANCESCO FORTUNATO

(N. 111) Si comunicano alcune altre disposizioni aggiunte a quelle
pubblicate nel manifesto in stampa, per impedire la
propagazione della epizoozia carbonosa.

1818

Trapani il 1. Ottobre 1818.

L' INTENDENTE

A' Signori Sottintendenti, e Magistrati Municipali della Valle.

Signori

In continuazione di quanto trovasi disposto con la mia circolare del
24 del cadente Settembre, e con il manifesto in stampa pubblicato
sulla Epizoozia carbonosa, al ricever della presente faranno pubblica-
re le seguenti disposizioni della Deputazione Suprema di Salute, delle
quali cureranno l'esatto adempimento, senza derogare a quanto trovasi
antecedentemente disposto.

1. Relativamente al § 2 del Capitolo 4 s'intende, che quando
un proprietario perda per epizoozia carbonosa o per qualunque altro ma-
le de' suoi animali vaccini, debba far conoscere alle autorità Municipa-
li a cui spetta tra il minore spazio di tempo possibile, che non ec-
ceda i giorni due, e quando lo venda o lo perda per altra causa, sia
obbligato a darne conoscenza come sopra tra lo spazio di giorni otto.

2. Deve inoltre aggiungersi, che chiunque osservasse negli anzi-
detti animali de' sintomi, o altri accidenti descritti ne' sopradetti espressati
regolamenti dovesse subito avvisarne le Autorità più vicine, le quali lo
comunicheranno ai rispettivi Intendenti per farli colla maggior possi-
bile celerità pervenire alla conoscenza del supremo Magistrato.

3. E finalmente, che i Magistrati Municipali diano le disposizioni
perchè tutti gli animali Bovini, che si macelleranno prima di esporsi
alla vendita siano divisi in quattro quarti; ad ognuno di questi nel
garretto sia apposta una fettuccia suggellata nell'estremità con cera lac-
ca, col sugello del prossimo Comune, affinchè costi al pubblico la
bontà della Carne macellata.

L' Intendente

BARONE PASTORE

Il Segretario generale

FRANCESCO FORTUNATO

(N. 112) Si comunicano le disposizioni del Ministero di Stato riguardanti i passaporti per l'estero.

Trapani li 11. Ottobre 1818.

L' INTENDENTE

N.° Sig. Sostintendenti, Magistrati Municipali, ed Amministratori della Valle.

Signori

Essendomi partecipate da S. E. il sig. Duca Gualtieri Ministro Segretario di Stato presso S. A. R. il Luogotenente Generale le norme, secondo le quali debbon essere spediti i passaporti per l'estero, io ne ho disposto analoga ordinanza in continuazione di quella de' 10 Settembre, che credo proprio di comunicar loro per intelligenza e regolamento.

L' Intendente
BAKONE PASIORE

Il Segretario Generale
FRANCESCO FORTUNATO

ORDINANZA

L' INTENDENTE DELLA VALLE DI TRAPANI

Vista la Ordinanza di Polizia de' 10. Settembre corrente anno, e precisamente gli art. 2 e 5 della stessa in cui è detto, che i Passaporti per lo Estero si spediscono in questa parte de' Reali Dominj dal Ministro degli affari Esteri, e per esso da S. E. il Duca Gualtieri Ministro Segretario di Stato presso il Luogotenente Generale, con quei documenti, e cautele, che il medesimo sarà per ordinare.

Visto il Sovrano Rescritto de' 24 detto mese, comunicato dallo stesso Eccmo Sig. Duca Gualtieri.

Vista in fine la Ministeriale de' 3 Ottobre corrente;
Viene a far noto, ed a disporre quanto segue.

ART. I.

Chiunque avrà bisogno di provvedersi di Passaporto per l'Estero, dovrà fare la domanda all'Intendente direttamente nel primo Distretto di Trapani, e per mezzo de' Sottintendenti negli altri distretti.

ART. II.

Queste dimande, affinché si provveda così al comodo de' viaggiatori, facendo loro perdere il minor tempo possibile, che alle cautele necessarie al mantenimento del buon ordine, saranno sempre accompagnate da' certificati delle Deputazioni di alta Polizia, rilasciate norma delle istruzioni in vigor su la Bessa.

ART. III.

In vista delle medesime documentate nel modo prescritto nell'articolo precedente, l'Intendente farà la richiesta del corrispondente Passaporto al Ministro di Stato in Palermo, ed avrà cura di farlo pervenire alle parti; ov'esse medesime non trovino utile di riscuoterlo da per loro stesse nella Capitale.

ART. IV.

Tutte le volte che le Deputazioni di alta polizia, eredono di non poter rilasciare i certificati in conformità delle istruzioni, nel negarsi di farlo informeranno riserbatamente l'Intendente delle ragioni per le quali vi si sieno negati.

ART. V.

Le disposizioni enunciate ne' precedenti articoli riguardano unicamente i viaggiatori o nazionali, o esteri i quali dovessero portarsi ne' Domini esteri. In quanto ai capitani coi loro equipaggi di legni così nazionali, che esteri, i quali si recano all'estero, essi non abbisognano di Passaporto nelle forme dette di sopra, dovendosi uni-

94
tamente adottare a loro riguardo le disposizioni contenute all'oggetto
nella legge di navigazione del 30 Luglio 1818 articolo 82.

ART. VI

I Sottintendenti, i Magistrati Municipali, e le Deputazioni di alta polizia sono incaricati della esecuzione della presente Ordinanza:

L' Intendente

BARONE PASTORE

Il Segretario Generale
FRANCESCO FORTUNATO

(N. 113) Si regolarizza la contabilità della somministrazione
del pane a' detenuti poveri.

Trapani li 15 Ottobre 1818

L' INTENDENTE

A' Sg. Sottintendenti, e Magistrati Municipali della Valle.

Signori

Le dilapidazioni, che hanno avuto luogo fino a questo momento a carico del Patrimonio Comunale, per le spese di mantenimento de' Detenuti, sol perche l'Amministrazione niuna ingerenza, e niuna esame portava negli esiti di questa natura, mi hanno indotto a prescrivere un sistema interino atto ad evitare le frodi, e ad ottenere conseguentemente un risparmio

Io trovo quindi utile di regolare di oggi innanzi, e fino a che il Governo non abbia altrimenti provveduto al mantenimento de' Detenuti, questo ramo di esito colle seguenti disposizioni.

96
1 Ciascun Magistrato Municipale al ricevere della presente si occuperà a farmi conoscere quali prigioni vi siano nel Comune, se essi appartengono al Comune stesso, o ad altri e se in quest' ultimo caso se ne paghi dalla Comune annua pensione per affitto.

2 Mi fa a ugualmente conoscere in quale stato essi sieno, se abbiano bisogno di rilazioni urgenti, e da non potersi dilazionare.

3 Avrà cura d'indiciarmi di più il numero dei Carcerati, il loro soldo mensile tutte le volte che questo si paga dalla Comune. Lo stesso si farà per i Medici.

4 In fine m'informerà se da' Carcerati che sortono dalle Prigioni sia solito di esiggersi preventivo o regalia alcuna, e l'uso che di essa si faccia.

In quanto poi alla somministrazione del pane, essendo regolare ch'essa corrisponda esattamente al vero numero de' Carcerati, che dichiarano di essere in circostanza di profittarne, dispongo, che da oggi innanzi appena entrerà nel carcere un detenuto, che debba prendere il pane dalla Comune, il custode ne dia per iscritto notizia al Magistrato con biglietto di cui compiego il modello, che sarà visitato dal Capitano Giustiziere come gli dia avviso parimente iscritto della di lui escarcerazione quando segue. Ove il biglietto adempito di queste formalità non sia presentato, non si manderà buono il pane corrispondente.

Il pane sarà dopo ciò somministrato giorno per giorno dalla Cassa Comunale su biglietti del Carceriere indicanti il numero delle teste ed in fine per di ogni 15 giorni sarà regolato il conto della quindicina col Cassiere sopra mandato del Magistrato Municipale accompagnato dallo stato de' movimenti avvenuto nei 15 giorni firmato dal Carceriere, e visitato dalla Municipalità, e dal Capitano di giustizia, di modo che possa sullo stesso farsi il calcolo delle somme date nel corso dei 15 giorni ed imputarsi alla susseguente quindicina tutto ciò che si troverà pagato di più.

Scorranno alla verifica di questo conto da un lato i biglietti di entrata, e di uscita, e dall' altro le giornalieri dichiarazioni del Carceriere di ciò che ha ricevuto su il mantenimento de' Detenuti.

Lo stato di cui dicina è mandato analogo saranno i documenti giustificativi che il Cassiere porterà in appoggio de' suoi conti per questo ramo di spesa.

Da' biglietti così regolati si trarranno allo stesso tempo due vantaggi il primo che ove un Carcerato entri dopo il mezzo giorno, o sorto dalle prigioni prima del mezzo giorno, non si perda un giorno di pane.

il secondo vantaggio si è che su le indicazioni della patria de' detenuti potrà mensilmente mandarsi il carico di ciotche dee essere rimborsa o da altri Comuni per questa somministrazione. Ciascun Magistrato baderà per questa seconda parte a farsi pervenire immancabilmente in fine di ogni mese lo stato distinto nominativo colla corrispondente somma de' rimborsi che debbono alla Comune per tal ramo.

Igorando se il pane si dia in natura, ovvero in denaro ciascun Magistrato mi farà conoscere, nel primo caso quante oncese ne dia no per giorno, e se sia possibile di stabilire un'appalto coi partitieri del Comune: ove poi sia in denaro, la somma giornaliera che si somministra a ciascun detenuto.

Potrebbe stare che le Comuni somministrino ugualmente l'olio per le lampade della notte. In questo caso bisogna, che si occupino i Magistrati Municipali quante lampade siano necessarie nelle Prigioni, ed il consumo di ciascuna di esse in olio per ogni ora onde a proporzione delle varie stagioni possa farsi somministrare al Carcere la quantità corrispondente.

Nel compiegare quindi a ciascun Magistrato il modello degli statuti di movimenti, onde sia subito messo in esecuzione perciocchè riguarda la somministrazione del pane, lo attenderò che mi somministrino tutti gli altri lumi richiesti colla presente, onde comunicargli le mie ulteriori disposizioni.

Ed affinché i carcerieri si uniformino al contenuto della presente nella parte che gli riguarda rispettivamente li prevengo di aver comunicato ai medesimi per mezzo de' rispettivi Capitani di Giustizia gli ordini incorrispondenza nel modo qui inserito.

L' Intendente

BARONE PASTORE

Il Segretario Generale

FRANCESCO FORTUNATO

Essendo regolare che la somministrazione del pane a' detenuti poveri alla quale per regolamenti in vigore si provvede attualmente dal

97

Patrimonio Comunale corrisponda al vero numero de' Carcerati che dichiarano di volerne profittare, ho comunicato a' rispettivi Magistrati Municipali le seguenti disposizioni che partecipo anche a lei per sua intelligenza, e perchè abbia la compiacenza di ordinare, che i carcerieri vi s' uniformino nella parte, che gli riguarda.

Appena entrerà nel carcere un Detenuto, che debba prendere il pane della Comune, il Custode ne darà immediatamente notizia per iscritto al Magistrato Municipale con biglietto di cui gli compiego il modello, segnato con il N. 1. Questo biglietto sarà vistato da lei. Data del pari nella stessa forma notizia della corrispondente escarcerazione al Magistrato sempre però per quei soli detenuti che sono a carico del Comune. Senza l'adempimento a queste formalità non sarà mandata buona la somministrazione.

Questa in vista delle giornaliere dichiarazioni del Carceriere, indicanti il numero delle teste, che prendono il pane, sarà eseguita giorno per giorno dalla cassa. Indi ogni 15 giorni sarà regolato il conto dalla quindicina col Cassiere sullo stato de' movimenti firmato dal Carceriere, vistato da lei, e dalla Municipalità nel modo conforme al modello N. 2. Mi accusi ricezione della presente, e ne inculchi dal suo lato l'adempimento ai Carcerieri.

MUNICIPALITÀ CIVICA
COMUNE DI CIONE
UFFICIO DEL CAPO DI CANTONE

CARCERE DEL COMUNE DI

STATO GIORNALIERO DI ENTRATA E DI USCITA DE' CARCERATI

A CARICO DEL COMUNE

N. d' Ordine	Nome e Cognome	Patria	Giorno di entrata e ore	Giorno di uscita e ore	Osservazioni

(N 114) Si dilucidano le disposizioni date colla Circolare de' 24 Settem.
di numero 99. sul pagamento delle guardie sanitarie del cordone.

Trapani li 15. Ottobre 1818.

L'INTENDENTE

A' Signori Sottintendenti e Magistrati Municipali della Valle.

Signori

A dilucidare ogni dubbio, che mai potesse insorgere intorno alla esecuzione dei pagamenti delle guardie del cordone, e ad ovviare, che questo stesso dubbio potesse esser di ostacolo allo adempimento delle disposizioni da me date colla circolare de' 17. dello scorso Settembre, vengo a dichiarare

1. Che i biglietti de' pagamenti di *ebbuonconco*, che dagli incaricati comunali si dirigeranno ai Casieri, non potranno esser estinti, se prima non saranno visti dal Sindaco, e per ora dal Magistrato Municipale, che ne fa provvisoriamente le veci.

2. Che alla fine di ogni dieci giorni gli stati decadarj firmati dai Deputati di salute, e dagli incaricati del cordone, da servire per pezzo di appoggio all' esito regolare del Casiere, sieno accompagnati da mandati de' Magistrati Municipali regolarmente tratti su la cassa comunale, a norma della detta mia circolare, su la contabilità de' Comuni.

Sarà intanto di loro cura lo eseguir, ed il far eseguir questa mia disposizione sotto la propria responsabilità.

L'Intendente

BARONE PASTORE

Il Segretario Generale

FRANCESCO FORTUNATO

(N. 115) S' invitano i Magistrati Municipali a rimettere i documenti delle somme pagate a Segreti per la collezione delle leggi unitamente al resto delle somme dovute per questo ramo.

Trapani li 15 Ottobre 1810.

L' INTENDENTE

A Signori Sottintendenti, e Magistrati Municipali della Valle.

Signori

DA S. E. il Segretario di Stato Sig. Marchese Ferreri con Ministeriale de' 10 andante sono stato incaricato di riscuotere da' Comuni di questa Valle senz' alcuno diffimento il pagamento della residual somma da loro dovuta pe' semestri dell' associazione di obbligo alla collezione delle leggi e Reali Decreti: non che dichiarazione e notamento delle che interamente, e parzialmente hanno versate nelle Casse Segreziali, secondo le originali giustificazioni, che devono i medesimi esibire. Affinche il succennato superiore incarico abbia la pronta ed esatta esecuzione mi affretto a renderlo manifesto a tutt' i Magistrati Municipali della Valle, perche senza il menomo indugio mi facciano pervenire le note anzidette accompagnate dalle giustificazioni che si richiedono, unitamente a quelle somme che tuttora per ragione della tassa accennata si dovessero ancora da' rispettivi Comuni.

L' Intendente

BARONE PASTORE

Il Segretario Generale

FRANCESCO FORTONATO

REGOLAMENTO

DA SERVIRE PEL TERZO UFFICIO
DESTINATO PER LA CANCELLERIA DEL
CONSIGLIO D'INTENDENZA.

CAP. I.

DELLE ATTRIBUZIONI DEL CONSIGLIO D'INTENDENZA

ART. 1.

Il Consiglio d'Intendenza è destinato dalla Legge ad essere negli
affari Amministrativi Corpo

1. Di avviso
2. Di esame
3. Di giudizio

Secondo le varie competenze, e le varie materie che si portano alla
la sua conoscenza ne' termini del Real Decreto degli 11. Ottobre 1819.

ART. 2.

Conosce ne' termini di avviso

Primo di tutte le materie in cui la legge Amministrativa ha creata
duta necessaria la sua intervento.

Secondo di tutte quelle, che ancorchè appartenenti all'Autorità
Amministrativa di esecuzione sono dall'Intendente rimesse al medesimo
per avviso.

ART. 3.

Conosce ne' termini di esame

Primo de' conti Comunali, la cui discussione gli appartiene giusta
gli Articoli 231 e seguenti del citato Real Decreto.

Secondo De' conti materiali degl'intretti ed esiti de' fondi Provinciali
giusta l'Articolo 186 del detto Real Decreto.

Terzo de' conti di pubblica Beneficenza.

Quarto Degli appalti per forniture, e per somministrazioni militari, giusta il Decreto, ed istruzioni della Intendenza Generale dell'Esercito.
 Quinto delle dimande de' Comuni ed amministrazioni pubbliche per poter istare in giudizio.

ART. 4.

Conosce in fine ne' termini di giudizio.

Primo del contezioso Amministrativo sia che riguarda il Demanio pubblico, sia il Demanio Comunale ne' termini dell'Articolo 257 e seguenti del Real Decreto sudetto.

Secondo Del contezioso delle contribuzioni dirette nei modi, e forme da stabilirsi su le stesse.

Terzo Del contezioso su i dritti di Registro, anche nei modi, e forme da stabilirsi.

Quarto Del contezioso su gli appalti delle poste anche nei modi, e forme da stabilirsi.

Quinto Sul contezioso della Cosecrizione in quanto riguarda i contratti coi cambi, ed i cescritti principali,

Sesto Del contezioso dell'Amministrazione militare

CAP. 2.

Degli avvisi consultivi del Consiglio

ART. 5.

In tutte le materie, in cui il Consiglio d'Intendenza dee per legge dare avviso consultivo, comeche esse appartengono all'Autorita Amministrativa di esecuzione, saran le carte passate dal primo Ufficio al terzo Ufficio per l'oggetto anzidetto.

ART. 6.

Il terzo Ufficio tera un registro per numero d'ordine colle indicazioni, e rubriche, giusta il modello N. 1 il Capo dello stesso vi riporterà immediatamente gli atti, che se gli son passati, rilasciandose ricevo al Capo del primo Ufficio.

ART. 7

Egli avrà inseguito cura di esaminare gli atti sudetti, e vedere se l'affare sia nello stato di poter essere portato alla conoscenza del Consiglio, o manchino ancora delle carte all'oggetto. In questo ultimo caso farà conoscere al primo ufficio le carte mancanti, onde questi possa disporre la esecuzione. Tutte le volte, che troverassi destinato dall'Intendente un Consigliere relatore, ciò sarà fatto dal Consigliere relatore.

ART. 8

Allorchè l'affare è nello stato da essere proposto al Consiglio, il Consigliere relatore, o il Capo di Ufficio ne farà la relazione allo stesso. Il voto del Consiglio sarà disteso ne seguenti termini.

IL CONSIGLIO D' INTENDENZA

Nell'affare di

Viste, le carte intitolate e precisamente
 quelle (si citeranno le carte più rilevanti, che han potuto determinare il Consiglio all' avviso)

Visto l' Articolo della legge, decreto, regolamento, o istruzione (secondo i casi) Considerando (si diranno i motivi che determinano il Consiglio)

E' DI AVVISO

Che (si esporrà l' avviso). Esso sarà firmato da' Consiglieri.

ART. 9.

Il Capo di Ufficio cucirà in volume gli avvisi originali del Consiglio numerandoli.

ART. 10

Una copia legale dell' avviso segnata dal Segretario sarà annessa al volume delle carte, che si restituiranno al 1. Ufficio per la ulteriore esecuzione, avvertendo nel registro all' osservazione la restituzione delle carte.

CAP. III.

Dell' esame de' Conti, forniture militari, ed autorizzazioni.

ART. 11.

La discussione de' conti sia ne' termini definitivi, salvo l' appello alla G. C. de' conti, sia ne' termini di primo esame a proporzione della natura, e rendita degli stabilimenti pubblici, cui appartengono giusta ciò che si vast detto all' articolo 10. del Consiglio. Le operazioni preliminari riguardanti la stessa si eseguono dal quarto Ufficio della Intendenza, giusta l' articolo 10. delle istruzioni su la Segreteria della Intendenza.

ART. 12.

Esse formeranno per conseguenza oggetto d' istruzioni particolari de' serviv per detto quarto Ufficio.

ART. 13.

L' esame riguardante gli appalti per forniture militari è regolato da disposizioni particolari in conferma del disposto nel Real Decreto del 14 Maggio 1817. Esse del pari saranno parte di regolamento separato.

ART. 14.

Le autorizzazioni in fine per poter istare in giudizio i Comuni, e gli stabilimenti pubblici, e per poter transigere saranno distese ne' termini medesimi che gli avvisi. Esse giusta l' articolo 241. del Real Decreto saranno sempre precedute dalla deliberazione del Decurionato.

CAP. IV.

Del Contenzioso Amministrativo riguardante il numero 1. dell' art. 81.

ART. 15.

Qualunque siasi il litigio che si elevi in affari di amministrazione civile

che si portà quindi alla conoscenza, e giudizio del Consiglio, sarà tenuto un registro per numero d'ordine secondo il modello numero 2, detto secondo l'articolo dieci delle istruzioni sul modo di procedere nel ruolo delle cause pendenti innanzi al Consiglio d'Intendenza.

ART. 16.

In esso il Capo di Ufficio noterà il numero d'ordine della domanda presentata, e la data della medesima. Il numero d'ordine, e le date saranno sempre in corrispondenza. Questo numero si chiamerà ruolo, e sarà preso dalle cause secondo l'ordine di data invariabilmente.

ART. 17.

I processi saranno numerati in corrispondenza del registro sudetto. Le ricevute alle parti saranno in corrispondenza delle dette numerazioni, e porteranno l'enunciazione de' documenti esibiti dalla parte giusta li articoli 11 e 12 di dette istruzioni.

ART. 18.

Nella petizione originale ove si ne ordini dal Consiglio la intima dovrà sempre esser distesa la dicitura che l'Usciere di esser intimata la copia alla contro-parte. Il collito della citazione sarà secondo il modello Numero 5.

ART. 19.

Appena una domanda per contenzioso amministrativo sarà presentata, si avrà recherà all'Intendente il quale vi apporrà la destinazione al Consiglio colla decretazione secondo il modello numero 3. Il Consiglio poi sul rapporto del Consigliere relatore ordinerà che si intimi alla contro-parte, o si rigetti. La decretazione sarà secondo il modello numero 4.

ART. 20.

Appena i fatali descritti dagli articoli 23. e 24. per le risposte del reo convenuto, e per le addizioni da parte dell'attore, e del reo medesimo saranno scorsi, il Segretario del Consiglio recherà la nota

delle cause già in istato da portarsi all' Udienza del Consiglio al Presidente del medesimo, onde questi destini il giorno all' oggetto. Ciò sarà eseguito sul libro delle giornate designato nell' articolo 21. delle istruzioni pe' Consigli d' Intendenza. Questo libro porterà due numeri d' ordine — Quello del ruolo generale, e quello secondo il vario interesse dell' ordine, con cui si decideranno le cause nel corso del mese, e sarà fatto alla fine di ciascun mese per la decisione delle cause del vegnente mese. Il modello di questo libro è segnato col num. 8

ART. 21.

Una copia di questo ruolo sarà tenuta affissa alla porta del Consiglio, onde ciascuno conosca il giorno della decisione delle rispettive cause.

ART. 22.

Ove cause urgenti sopravverranno, toccherà al Presidente del Consiglio il dichiararle tali, e qualunque sia l' ordine delle cause del ruolo ordinario, esse saranno portate alla Udienza con precedenza.

ART. 23.

Gl' Interrogatori e le testimonianze, in conformità degli articoli 30. e 31 delle istruzioni sul modo di procedere de' Consigli d' Intendenza, saranno difesi in processo verbale, che sarà sottoscritto dalla parte, dal Consigliere designato, e dal Segretario del Consiglio. Il modello de' processi verbali è segnato di numero 7

ART. 24.

Le decisioni del Consiglio siano provvisoriale, siano definitive saranno ragionate in modo, che contengano una breve esposizione del fatto, le quistioni elevate, le considerazioni di dritto, e la decisione. Esse saranno date a nome del Governo, e quindi del Re, perchè la giustizia non può altrimenti amministrarsi: e porteranno dappiù la clausola esecutiva. Il modello delle medesime è segnato numero 6. Vedi articolo 103. di dette istruzioni.

ART. 25.

209

Ogni decisione sarà difesa secondo le formalità richieste nell' articolo 103. e seguate delle dette istruzioni.

ART. 26.

Tutto ciò che riguarda le copie autentiche delle medesime, la loro intimazione ed esecuzione è preveduto negli articoli 108. e seguate delle dette istruzioni.

ART. 27.

Istruzioni particolari quando S. M. crederà proprio di far luogo alle stesse definiranno il modo di procedere nel contenzioso riguardante le contribuzioni dirette, e le altre specie di pubbliche imposte.

Trapani li 30. Ottobre 1868.

L' Intendente
BARONE PASTORE

Il Segretario Generale
FRANCESCO FORTUNATO

REGISTRO DECISIONI

N. 1

REGISTRO DEGLI AVVISI DEL CONSIGLIO D' INTENDENZA
DELLA VALLE DI TRAPANI

N. d'ordine	Epoca	Indicazione dell' incartamento	Ufficio a cui appartiene	Relatore se se ne sia dato	Epoca dell' avviso proferito	Osservazioni

N. 3
LIBRO DELLE GIORNATE, E MODELLO DE' RUOLI PARTICOLARI

GIORNO DI PER L' UDIENZA

N. d' ordine Del Ruolo generale	N. d' ordine de Ruolo del giorno	Nome, e Cognome dell' Attore, e del reo
---------------------------------------	-------------------------------------	--

3

*Decretazione su le dimande che si presentano al
Consiglio d'Intendenza*

Oggi li

L' INTENDENTE

Vista la presente memoria prodotta da N. N. con-
tro N. N.

PROVVEDE

Il Consiglier è destinato relatore per-
chè la esamini, e ne faccia rapporto al Consiglio,
affin di decretarsi l'intimazione alla contro-parte

L' Intendente

4

Disposizione del Consiglio sul rapporto della dimanda

IL CONSIGLIO D' INTENDENZA

Vista la dimanda introdotta ad istanza di N. N. con-
tro N. N.

Vista la destinazione del Sig. Intendente della Valle
in persona del Consiglier perchè
ne faccia rapporto al Consiglio

Considerando, che la dimanda e' poggjata
, o e' destinata di legale appoggio per li seguent
motivi

DISPONE

Che dessa s' intimi alla contro-parte per mezzo
dell' Usciere o pure che si rigatti.

Firme de' Consiglieri

5

Cofista della Cirziens

Oggi li

Io N. N. Usciere presso l' Intendenza della Valle di Trapani, domiciliato nel Comune di _____ e nominato a detto Ufficio con elezione del Sig. Intendente del dì _____ debitamente autorizzato ho intimato al Comune di _____, o ad N. N. ad istanza del Comune di _____, o di N. N. la sopradetta domanda citandolo a comparire nella Sala del Consiglio nel termine prefisso dall' articolo 22, delle istruzioni su le istruzioni del modo di procedere innanzi al Consiglio d' Intendenza, consegnando copia della domanda medesima allo stesso personalmente, o al suo comitico in mano di N. N., che ha detto di essere suo parente, o domestico.

Firma dell' Usciere

6

Ferdinando I

RE DEL REGNO DELLE LUE SICILIE

INFANTE &c &c

IL CONSIGLIO D' INTENDENZA

DELLA VALLE DI TRAPANI

Nella causa tra	Attor ^e
comparso personalmente domiciliato in	
o rappresentato da	Procu-
ratore domiciliato in	come da
mandato di procura legale esistente negli atti fog	
ed N. N. domiciliato in	teo conven-

(a) Se il reo non comparisce, la decisione sarà in contumacia, e si dirà non comparso.

(b) Si dirà disposizione provvisoria, se sarà preparatoria.

(c) Si enuncerà brevemente il fatto.

(d) Si eleveranno le quistioni.

(e) I motivi di legge della decisione.

(f) La decisione.

to (a) comparso personalmente, o per mezzo del suo Procuratore N. N. domiciliato in _____ come da procura speciale esistente negli Atti fogli _____ e legalmente citato, come consta da atto di citazione intimato dall' Usciere del N. N. domiciliato in _____ autorizzato da S. E. il Ministro Segretario di Stato presso il Luogotenente Generale come da ministeriale del di _____

Ha resa la seguente decisione (b)

Si ha per fatto (c)

Dalle cui esposizione sorgono le seguenti quistioni (d)

Intese le parti nelle loro conclusioni all' Udi- enza ed il Pubblico Ministero

Considerando (e)

Ha deciso (f) e ha provvisoriamente disposto

Ordiniamo, e comandiamo a' nostri Procurato- ri Regi presso le corti, e Tribunali, a Comandanti d'arme ed agli Uscieri di far eseguire e dar mano forte all'esecuzione del presente Giudicato, che è stato sottoscritto dal Presidente Intendente, dai Consiglieri, e dal Segretario del Consiglio.

Oggi li

Innanzi a noi Consigliere dell' Intendenza N. N. assitito dal Segretario del Consiglio N. N. si e presentato, pr via intimazione eseguita sotto il sig da N. N. Usiere del Consiglio, come cofia dalla relazione del medesimo il sig N. N. per essere interrogato sopra... (si dira l' oggetto, e si trascrivera la di lui asserzione:)
 Del che ne abbiamo disposta la relazione in processo verbale, sottoscritto da noi, dal Segretario del Consiglio, e dalla parte, per essere inserito nel processo riguardante la controversia sudetta.
 Fatto, oggi giorno mese ed anno, come sopra.

N. B. Quando si metterà di deposizioni di testimoni, sarà redatto dal Segretario del Consiglio per ordine del Consigliere designato, e firmato quindi dallo stesso col visto del Consigliere.

(N. 116) Si danno i modelli degli atti susseguenti alla intimazione delle coazioni.

Trapani li 16. Novembre 1818.

L' INTENDENTE

A' Signori Sottintendenti, Sindaci, Amministratori, e Rettori de' pubblici stabilimenti nella Valle.

Signori

IL corso degli affari avendomi fatto avvedere, che malamente interpretandosi lo spirito dell' Art. 222 del Real Decreto degli 18 Ottobre 1817 e quindi le disposizioni riguardanti le coazioni Amministrative inserite nelle mie circolari di N. 89 e N. 89 del 21 fascicolo del giornale di questa Intendenza; ho creuto proprio di venire alle seguenti dilucidazioni.

1. L'atto di coazione, che si rilascia dagli Amministratori, cui la legge ha date le facultà esecutive coli' Art. 255 e seguenti del detto Real Decreto e coli' Art. 12 e 14 delle Istruzioni de' Sindaci, contro i debitori morosi di debiti liquidi dovuti alle Amministrazioni pubbliche e Comunali, non è altro che l'annuncio del titolo esecutivo, in forza del quale si può venire alla espignorazione delle cose mobiliari del debitore ed al sequestro degli stabili. Esso equivale se può farsi il paragone col rito giudiziario ordinario, alle così dette *provisse* di cui i giudici ordinari rivestono i titoli esecutivi de' privati.

2. Non è quindi da crederci che basti la semplice intimazione della coazione ed il lasso di 24. ore perche s'intendano espignorati, o sequestrati, secondo i casi, i beni del creditore. L'atto di espignorazione, o di sequestro succede all'intima della coazione. Perchè quindi riesca più facile la esecuzione e la intelligenza di questa distinzione, do qui i modelli tanto della espignorazione che dell'acquisto, ed incarico, i Sindaci e gli Amministratori de' pubblici stabilimenti a penetrarsene, onde non involvere i corpi morali da loro amministrati in inutili e vaghe esecuzioni, ed i debitori indispndi a pura perdita per operazioni sovente ripetute.

L' Intendente
BARONE PASTORE
Il segretario Generale
FRAN. EGGO FORTUNATO

MODELLO

Oggi li

Io N. N. Usciere del
 da atto di elezione del dì
 ad istanza del Comune di
 medesimo ed in forza di atto di coazione rilasciato da
 sotto il dì
 debitamente autorizzato, come
 domiciliato nel comune di,
 e per esso del Sindaco del
 c. ta mente intimato sotto il dì
 ho proceduto contro del Sg N N. debitore del comune suddetto nella somma di
 alla espignorazione de' seguenti oggetti (a) (si descriveranno gli oggetti tutti) . Quali oggetti si sono consegnati al Sg N. N. domiciliato nel Comune
 o nella Cancelleria Comunale per
 procedersi quindi alla loro vendita .

Di Tutto ciò ne ho redatto presente firmato dal debitore suddetto
 dal consegnatario, e da me
 Fatto oggi giorno mese ed anno come sopra

(a) N. B. Se si tratterà di Sequestro di beni fondi si dirà, ho
 proceduto al sequestro del territorio denominato
 N. N., e tenuto in economia dal debitore
 , affittato ad

Se poi di somme dovute da un terzo al debitore.

Ho proceduto al sequestro di on? dovute al debitore principale
 le da N. N. domiciliato nel Comune di
 , e depositate nel-
 la pubblica cassa di
 , dando copia del presente atto tanto al
 debitore principale, che al terzo sequestratario.

Il sottoscritto
 BARTOLOMEO
 il sottoscritto
 FRANCESCO

MERCURIALE DEI PREZZI MEDI IN ONZE TARI E GRANA DEI GENERI DI SUSTISTENZA CORRENTI NEI COMUNI, DISRETTI, E
 PROVINCIA DI TRAPANI NELLA SECONDA QUINDICINA DI SETTEMBRE 1818.

Generi di sustistenza venduti	Trapani	Marsala	Mte. S. Giuliano	Paceo	Xitla	Favignana	Mazara	Salemi	Caffelvetrano	Partanna	S. Ninfa	Campobello	Alcamo	C.	Caffellammare	Gibellina	Salaparuta	Poggioreale	Camporeale	Vita	DISTRETTI prezzi medj			PROVINCIA prezzi medj		
																					Trapani	Mazara	Alcamo			
Frumenti forti	on 7 3 4	3 „ 1.					2 22 2.	2 20.	2 22.	2 21 11	2 12.		3 6 4									3 2 3.	2 16 16.	3 6 4 „	2 20 6 5	
Hum. teneri	3 7 14	3 6 „					2 „ 13	2 11 3.		3 6.	2 12.		3 7 6									3 6 17 „	2 25 12 3.	3 7 6 „	3 3 5 1.	
Orzi							1 20 11.	1 24.		2 10 16.	1 22.		2 4 3										2 7 10 4	2 4 13 „	2 6 1 6	
Fave	2 „ 13						2 20 17	3 17 16.					1 15 3										2 1 13 „	1 22 3 4.	1 18 5 „	1 23 13 5.
Ceci							2 11 2	2 7 7.															3 4 6 2.		3 4 6 2.	
Lenti	2 20 17																						2 20 17 „	2 10 9 3.		2 15 13 1.
Pagioli																										
Olio	10 15 16.						9 10	01.	9.		10 26.												10 15 16 „	9 22 10.		10 4 3 „
Vino									5 15															8 15.		8 15 „ „
Caci																										

N. B. I prezzi corrispondono alla misura legale, giusta le solite usanze

Ha preso possesso canonico della diocesi il nuovo vescovo M^o. Calogero La Plana. Al suo arrivo è stato ricevuto, oltre che dal Capitolo della

